


# Regolamento comunale sulla videosorveglianza



## **VIDEOSORVEGLIANZA**

Art. 1 Scopo

Art. 2 Pubblicazione

Art. 3 Installazione dell'apparecchio di sorveglianza

Art. 4 Durata della videosorveglianza

Art. 5 Durata della conservazione dei dati ed eliminazione

Art. 6 Trasmissione delle registrazioni

Art. 7 Obbligo di informazione agli interessati

Art. 8 Protezione dei dati

### **Art. 1 Scopo**

I luoghi di raccolta dei rifiuti possono essere sorvegliati tramite videocamera/fotocamera che consente l'identificazione delle persone. Il Municipio definisce la posizione della videocamera/fotocamera. La videosorveglianza deve servire esclusivamente per evitare l'eliminazione illegale di rifiuti e per punire trasgressioni al regolamento concernente la gestione dei rifiuti del comune di Roveredo e unicamente nei punti di raccolta.

### **Art. 2 Pubblicazione**

La videosorveglianza avviene in modo trasparente. La popolazione viene informata sull'impiego della videocamera/fotocamera, sulle disposizioni legali e sull'autorità responsabile tramite un cartellone informativo chiaramente visibile. La videocamera/fotocamera viene installata in modo ben visibile. Il Municipio stende ogni anno un rapporto per valutare se e in che modo l'installazione ha raggiunto gli scopi che persegue. Il rapporto è accessibile alla popolazione che va informata sulla possibilità di consultarlo.

### **Art. 3 Installazione dell'apparecchio di sorveglianza**

La videocamera/fotocamera viene tecnicamente installata in modo che la registrazione di altre zone non adibite alla sorveglianza sia esclusa.

### **Art. 4 Durata della videosorveglianza**

La videosorveglianza è in funzione continuamente, ossia ogni giorno 24 ore su 24.

### **Art. 5 Durata della conservazione dei dati ad eliminazione**

I dati raccolti tramite la videosorveglianza devono essere cancellati dopo un lasso di tempo massimo di 30 giorni. Resta riservata una sua conservazione per più lunga durata e la sua utilizzazione nell'ambito di un procedimento penale aperto prima della scadenza dei 30 giorni. L'ulteriore utilizzo dei dati a scopo di un'azione penale è permesso solo nell'ambito dell'art. 6 sottostante.

### **Art. 6 Trasmissione delle registrazioni**

Le registrazioni possono essere rivelate solo ai seguenti organi:

- a) al Municipio per il procedimento e il giudizio di contravvenzioni secondo il regolamento concernente la gestione dei rifiuti del Comune di Roveredo;
- b) alle autorità per le azioni penali della Confederazione e del Cantone secondo le loro disposizioni;

c) alle autorità o tribunali presso le quali il Comune ha sporto denuncia o fa valere dei diritti per quanto ciò sia necessario per un procedimento penale, amministrativo o civile.

Un'eventuale trasmissione ha luogo tramite:

a) un'unica copia della sequenza video necessaria per il perseguimento degli scopi secondo l'art. 1 e cancellazione o trascrizione dei dati originali o

b) tramite trasmissione del supporto originale dei dati, dal quale tutti i dati non necessari per il perseguimento degli scopi secondo l'art. 1 sono da cancellare.

I dati personali di persone non coinvolte devono essere resi anonimi.

#### **Art. 7 Obbligo di informazione agli interessati**

Nel caso in cui i dati rilevati tramite la videosorveglianza permettono l'identificazione di una determinata persona che commette infrazione al Regolamento concernente la gestione dei rifiuti, quest'ultima deve essere informata della sua identificazione e dell'elaborazione dei dati.

#### **Art. 8 Protezione dei dati**

Il Municipio incarica un unico collaboratore dell'amministrazione comunale per l'analisi delle immagini, per l'eliminazione ed il salvataggio/trasmissione di materiale fotografico registrato nell'ambito degli scopi secondo l'art. 1. L'accesso all'impianto video e di registrazione, oltre all'unico impiegato incaricato, è permesso esclusivamente al personale del supporto tecnico per la manutenzione degli apparecchi tecnici. Le registrazioni video sono da conservare in modo protetto. L'elaborazione dei dati da parte di terzi, la perdita o la manipolazione dei dati, causa furto, distruzione non autorizzata, perdita casuale, falsificazione o utilizzo arbitrario, sono da impedire tramite misure adeguate. In particolare:

a) è da impedire l'accesso all'impianto di registrazione da parte di persone non autorizzate tramite l'impiego di tecnologie adeguate;

b) bisogna provvedere affinché determinati dati da trasmettere restino custoditi in modo sicuro fino alla trasmissione e che l'accesso a persone non autorizzate sia escluso;

c) è da evitare il trasferimento indesiderato dei dati in altri sistemi.

Per il resto rimangono riservate le disposizioni sulla protezione dei dati del diritto cantonale e della legge federale sulla protezione dei dati.

Accettata in Municipio il 18 luglio 2012 e in Consiglio comunale il 20 agosto 2012.

Approvata dalla popolazione il 25 novembre 2012.